

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 723/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 724/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 3
- Regolamento (CE) n. 725/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 5
- Regolamento (CE) n. 726/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98 7
- Regolamento (CE) n. 727/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 533/1999 e che porta a 200 252 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1998/99 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 728/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, che dispone, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, un termine di comunicazione per i pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca nel Mar Baltico, nello Skagerrak e nel Kattegat 10**
- ★ **Regolamento (CE) n. 729/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 659/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli 11**

* Regolamento (CE) n. 730/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle carote.....	14
* Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto concerne la ripartizione dei quantitativi a seguito del trasferimento dei quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà ad un altro nonché l'allegato II in cui sono stabilite le zone di produzione.....	20
Regolamento (CE) n. 732/1999 della Commissione, del 7 aprile 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	22

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

1999/246/CE:

* Decisione della Commissione, del 30 marzo 1999, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 769]	24
--	----

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CE) n. 2742/98 della Commissione, del 16 dicembre 1998, che modifica l'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU L 348 del 23.12.1998)	26
Rettifica del regolamento (CE) n. 652/1999 della Commissione, del 25 marzo 1999, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2850/98 (GU L 82 del 26.3.1999)	26
* Rettifica della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330 del 5.12.1998)	27
* Rettifica dell'azione comune 1999/34/PESC, del 17 dicembre 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (GU L 9 del 15.1.1999)	27

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 723/1999 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali
multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-
portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi
precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella
riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	80,5
	204	65,2
	999	72,8
0707 00 05	052	114,3
	068	107,2
	999	110,8
0709 10 00	220	220,2
	999	220,2
0709 90 70	052	87,6
	204	117,8
	999	102,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	44,8
	204	46,3
	212	50,2
	600	50,9
	624	47,4
	999	47,9
0805 30 10	052	52,7
	999	52,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	110,0
	388	89,0
	400	92,4
	404	98,1
	508	79,2
	512	91,9
	524	68,8
	528	74,5
	720	99,1
	804	107,8
	999	91,1
	0808 20 50	388
400		65,2
512		75,5
528		65,6
720		79,6
999		70,5

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 724/1999 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 1999****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1999.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1999.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

—
 ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per EUR/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per EUR/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per EUR/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	5,84	0,38	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,64	0,00	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 725/1999 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 1999****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esporta-

zione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1999.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	45,40 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	44,81 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	45,40 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	44,81 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4935
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	49,35
1701 99 10 9910	48,71
1701 99 10 9950	48,71
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4935

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 726/1999 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 1999****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1574/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1574/98 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentatreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentatreesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1574/98, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 52,355 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.⁽³⁾ GU L 206 del 23.7.1998, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 727/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 533/1999 e che porta a 200 252 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1998/99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 533/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 200 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato a essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1998/99; che, con comunicazione in data 24 marzo 1999, la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di modificare il quantitativo oggetto della gara; che occorre quindi modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 533/1999;

considerando che, in seguito ad un errore, il testo del regolamento (CE) n. 533/1999 non corrisponde alle misure presentate per parere al comitato di gestione; che è pertanto necessario modificare il regolamento in esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 533/1999 è modificato come segue:

1) Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

L'ultimo termine scade il 29 aprile 1999 alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 533/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 21.

*ALLEGATO**«ALLEGATO II**(tonnellate)*

Regioni di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	115 377
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	38 552
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	19 671
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	26 652*

REGOLAMENTO (CE) N. 728/1999 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 1999****che dispone, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, un termine di comunicazione per i pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca nel Mar Baltico, nello Skagerrak e nel Kattegat**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il capitano di un peschereccio comunitario che intende utilizzare i luoghi di sbarco di uno Stato membro diverso da quello di bandiera, in mancanza di un sistema di porti designati da quest'ultimo Stato membro, deve comunicare alle autorità competenti di detto Stato membro, con almeno quattro ore di anticipo, il(i) luogo(luoghi) di sbarco e l'ora di arrivo prevista, nonché i quantitativi di ciascuna specie da sbarcare;

considerando che il paragrafo 3 dello stesso articolo 7 autorizza la Commissione a disporre un altro termine per la suddetta comunicazione, tenuto conto, tra l'altro, della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o inclusi nell'elenco;

considerando che la distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o inclusi nell'elenco giustifica un termine

più breve per la comunicazione da parte dei pescherecci che esercitano attività di pesca nel Mar Baltico, nello Skagerrak e nel Kattegat e che intendono sbarcare le loro catture nei porti di taluni Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il termine per la comunicazione da parte del capitano di un peschereccio comunitario che esercita attività di pesca nel Mar Baltico, nello Skagerrak e nel Kattegat e che intende utilizzare i luoghi di sbarco della Danimarca, della Germania, della Svezia o della Finlandia è di almeno due ore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1999.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 729/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 659/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 48,considerando che con il regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/98⁽⁴⁾, sono state adottate modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che i dati relativi all'applicazione del regime d'intervento, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/97, devono consentire alla Commissione di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96; che è quindi possibile semplificare l'allegato IV del regolamento (CE) n. 659/97;

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96, i fondi di esercizio possono essere destinati all'erogazione di un'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro, senza tuttavia che l'importo così stabilito, sommato a quello dell'indennità comunitaria di ritiro, superi i limiti dei prezzi di ritiro più elevati applicabili per la campagna 1995/1996, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 bis, degli articoli 16 bis e 16 ter e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽⁶⁾; che nel corso della campagna 1995/1996 non è stato fissato nessun prezzo di ritiro per i meloni e le angurie, in quanto i due prodotti

in questione non erano oggetto di ritiro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, per rendere coerenti le disposizioni applicabili ai vari prodotti ortofrutticoli, è opportuno fissare l'importo massimo dell'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96 che gli Stati membri che applicano tale disposizione per i meloni e le angurie non devono superare; che a tale scopo il livello massimo dell'integrazione per i meloni e le angurie è fissato in modo che il rapporto tra questo livello massimo e l'indennità comunitaria di ritiro sia per i meloni e le angurie corrisponda a quello degli altri prodotti ortofrutticoli che beneficiano del regime d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 659/97 è modificato nel modo seguente:

- 1) Il testo dell'allegato IV è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.
- 2) Alla tabella dell'allegato VIII sono aggiunte le due righe che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1999.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 41.⁽³⁾ GU L 100 del 17.4.1997, pag. 22.⁽⁴⁾ GU L 196 del 14.7.1998, pag. 7.⁽⁵⁾ GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 132 del 16.6.1995, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I«*ALLEGATO IV*»**BILANCIO DEGLI INTERVENTI**

Informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione al termine di ogni campagna di commercializzazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/97

1. Per ciascun prodotto di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2200/96 e per ciascuno degli altri prodotti in questione:
 - a) quantitativo totale non messo in vendita (in tonnellate);
 - b) importo dei versamenti effettuati dagli Stati membri (in euro o in moneta nazionale), ripartiti tra ICR, integrazioni dell'ICR e compensazione di ritiro per i prodotti non compresi nell'allegato II.
2. Per ciascun prodotto dell'allegato II e, su richiesta dei servizi della Commissione, per taluni prodotti non compresi nell'allegato II oggetto di ritiri considerevoli nel corso della campagna in questione o di una delle campagne precedenti:
 - a) ripartizione mensile dei quantitativi non messi in vendita (in tonnellate);
 - b) ripartizione, per ciascuna destinazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 659/97, dei quantitativi non messi in vendita (in tonnellate);
 - c) ripartizione per varietà e/o categoria commerciale dei quantitativi non messi in vendita (in tonnellate).
3. Tabella riassuntiva dei quantitativi commercializzati e di quelli non messi in vendita (in tonnellate) per organizzazione di produttori riconosciuta e per prodotto (dell'allegato II ed eventualmente non compreso nell'allegato II).»

ALLEGATO II

«Meloni	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	4,20	4,20	4,20	4,20
Angurie	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	2,70	2,70	2,70	2,70»

REGOLAMENTO (CE) N. 730/1999 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1999
che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle carote

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che le carote figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottate norme di commercializzazione; che il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2536/98⁽⁴⁾, è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica;

considerando che occorre pertanto procedere ad una rielaborazione del testo di tali disposizioni e abrogare l'allegato I del regolamento (CE) n. 920/89; che a tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per le carote dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU);

considerando che l'applicazione di tali norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad orientare la produzione per renderla rispondente alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali in base ad una concorrenza leale, contribuendo al miglioramento della redditività della produzione;

considerando che le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto a lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata e le manipolazioni cui sono sottoposti i prodotti possono provocare alterazioni dovute all'evoluzione biologica o alla deperibilità; che occorre tener conto di tali alterazioni nell'applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione; che per i prodotti della categoria «Extra», che sono sottoposti ad operazioni di cernita e di condizionamento particolarmente accurate, deve essere presa in considerazione soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile alle carote di cui al codice NC 0706 10 00 è stabilita nell'allegato.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
- per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 920/89 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, primo comma, il primo trattino è soppresso.
- 2) L'allegato I è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

NORMA PER LE CAROTE

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle carote delle varietà (cultivar) derivate dalla specie *Daucus Carota* L., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le carote destinate alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le carote devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le carote devono essere:

- intere;
- sane; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o da altre alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- pulite; cioè:
 - per le radici lavate, praticamente prive di sostanze estranee visibili,
 - per le altre radici, comprese le radici lavate avvolte nella torba pura, praticamente prive di evidenti impurità;
- consistenti;
- praticamente esenti da parassiti;
- praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;
- non legnose;
- non germogliate;
- non biforcute e sprovviste di radici secondarie;
- prive di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente «riasciugate» dopo eventuale lavaggio;
- prive di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato delle carote devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse;
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

Le carote sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i) *Categoria «Extra»*

Le carote di questa categoria devono essere di qualità superiore e obbligatoriamente lavate. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà o del tipo varietale.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

Le radici devono essere:

- lisce,
- di aspetto fresco,
- di forma regolare,
- non spaccate,

- senza ammaccature e screpolature,
- esenti da danni provocati dal gelo.

È esclusa qualsiasi colorazione verde o rosso/violacea al colletto.

ii) *Categoria I*

Le carote di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà o del tipo varietale.

Le radici devono essere:

- di aspetto fresco.

Esse possono tuttavia presentare i seguenti leggeri difetti, purché questi non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione del prodotto:

- leggeri difetti di forma,
- leggeri difetti di colorazione,
- leggere screpolature cicatrizzate,
- leggeri spacchi o screpolature dovuti alla manipolazione o al lavaggio.

È ammessa una colorazione verde o rosso-violacea al colletto, di 1 cm al massimo per le radici la cui lunghezza non superi 10 cm e di 2 cm al massimo per le altre radici.

iii) *Categoria II*

Tale categoria comprende le carote che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Esse possono presentare i difetti seguenti, purché questi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma e di colorazione,
- screpolature cicatrizzate che non raggiungono la parte centrale,
- spacchi o screpolature dovuti alla manipolazione o al lavaggio.

È ammessa una colorazione verde o rosso-violacea al colletto, di 2 cm al massimo per le radici la cui lunghezza non superi 10 cm e di 3 cm al massimo per le altre radici.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

La calibrazione è determinata secondo il diametro massimo o il peso della radice (senza foglie).

i) Carote novelle ⁽¹⁾ e varietà a radice piccola

Il calibro minimo è fissato a 10 mm di diametro o 8 g di peso.

Il calibro massimo è fissato a 40 mm di diametro o 150 g di peso.

ii) Carote della raccolta principale e varietà a radice grande

Il calibro minimo è fissato a 20 mm di diametro o 50 g di peso.

Per le radici classificate nella categoria «Extra», il calibro massimo è fissato a 45 mm di diametro o 200 g di peso e la differenza di diametro o di peso tra la radice più piccola e quella più grande contenute in uno stesso imballaggio non deve essere superiore a 20 mm o 150 g.

Per le radici classificate nella categoria I, la differenza di diametro o di peso tra la radice più piccola e quella più grande contenute in uno stesso imballaggio non deve essere superiore a 30 mm o 200 g.

Le radici classificate nella categoria II devono soddisfare unicamente le disposizioni concernenti il calibro minimo.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio o, nel caso di carote spedite alla rinfusa, in ogni partita.

⁽¹⁾ Radici che non hanno subito arresti di sviluppo.

A. Tolleranze di qualitài) *Categoria «Extra»*

- Il 5 % in peso di radici non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria;
- il 5 % in peso di radici aventi una leggera traccia di colorazione verde o rosso-violacea al colletto.

ii) *Categoria I*

- Il 10 % in peso di radici non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Questa tolleranza non si applica tuttavia alle radici rotte e/o sprovviste della punta;
- il 10 % in peso di radici rotte e/o sprovviste della punta.

iii) *Categoria II*

- Il 10 % in peso di radici non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o da qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.
- Inoltre, le radici rotte sono ammesse entro il limite del 25 % in peso.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie, il 10 % in peso di radici non rispondenti al calibro definito.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE**A. Omogeneità**

Il contenuto di ogni imballaggio o, in caso di spedizione alla rinfusa, di ogni partita, deve essere omogeneo e comprende soltanto carote della stessa origine, varietà o tipo varietale, qualità e calibro (allorquando sia imposta una calibrazione).

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio (o, in caso di presentazione alla rinfusa, della partita) deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Presentazione

Le carote possono essere presentate in uno dei modi seguenti:

i) *In mazzi*

Le radici vengono presentate con le relative foglie, che devono essere fresche, verdi e sane. Le radici di ogni mazzo devono essere di calibro all'incirca uniforme. I mazzi di ogni imballaggio devono avere un peso pressoché uniforme ed essere disposti su uno o più strati ordinati.

ii) *Senza foglie*

Le foglie devono essere strappate o tagliate vicino al colletto, senza che la radice venga danneggiata.

Le radici possono essere presentate:

- in piccoli imballaggi,
- disposte in vari strati nell'imballaggio,
- alla rinfusa (carico diretto su mezzo di trasporto o in scompartimento di mezzo di trasporto) per la categoria II.

C. Condizionamento

Le carote devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi o, in caso di spedizione alla rinfusa, le partite devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Nel caso delle carote lavate avvolte nella torba pura, la torba utilizzata non è considerata un corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

1. Per le carote presentate in imballaggio, ogni confezione deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

A. Identificazione

- Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), la dicitura «imballatore» e/o «speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (identificazione simbolica).

B. Natura del prodotto

- Se il contenuto non è visibile dall'esterno:
- «carote in mazzo» o «carote»,
 - «carote novelle» o «carote della raccolta principale»;
- eventualmente, «carote avvolte nella torba», anche se il contenuto è visibile dall'esterno;
- nome della varietà o del tipo varietale per la categoria «Extra».

C. Origine del prodotto

- Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria,
- calibro espresso in diametro o peso minimo e massimo (facoltativo),
- numero di mazzi, per le carote presentate in mazzo.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

2. Per le carote spedite alla rinfusa (carico diretto su mezzo di trasporto o in scompartimento di mezzo di trasporto), le indicazioni di cui sopra devono figurare in un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 731/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto concerne la ripartizione dei quantitativi a seguito del trasferimento dei quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà ad un altro nonché l'allegato II in cui sono stabilite le zone di produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 7, 9 e 11,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede la possibilità di trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà; che è opportuno prevedere disposizioni che consentano di modificare gli attestati di quota rilasciati ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione e alle associazioni di produttori a seguito dell'autorizzazione del trasferimento;

considerando che, per fini di buona gestione e di trasparenza, occorre che gli Stati membri stabiliscano criteri obiettivi, che gli Stati stessi pubblicheranno, per la ripartizione dei quantitativi del limite di garanzia trasferiti verso un altro gruppo di varietà; che occorre che detti criteri siano stabiliti sulla scorta del parere delle organizzazioni interprofessionali riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio ⁽³⁾, e che vengano comunicati alla Commissione;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2075/92, la concessione del premio è soggetta alla condizione che il tabacco in foglia provenga da una zona di produzione determinata per ciascuna varietà;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 510/1999 ⁽⁵⁾, le zone di produzione suddette sono stabilite nell'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che, a seguito della decisione che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001 nonché a seguito della domanda dell'Italia del 12 marzo 1999, occorre determinare le zone di produzione per le varietà Katerini e varietà simili in detto Stato membro modificando l'allegato II del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione;

considerando che le misure in questione devono essere applicabili quanto prima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. I quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione a seguito del trasferimento dei quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà ad un altro in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono ripartiti tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione e le associazioni di produttori beneficiari degli attestati di quota di produzione dall'organismo competente nazionale in modo equo entro i quindici giorni successivi al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del regolamento che definisce detto trasferimento. La ripartizione in questione è effettuata in base a criteri obiettivi e pubblicati che dovranno essere stabiliti dagli Stati membri tenendo conto del parere delle organizzazioni interprofessionali riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2077/92. L'organismo nazionale competente procede alla correzione dei quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione se i singoli produttori non aderenti ad un'associazione e le associazioni di produttori in questione hanno beneficiato dell'attribuzione di un attestato di quota di produzione entro il termine di cui al paragrafo 3.»

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 80.

⁽⁴⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 60 del 9.3.1999, pag. 54.

- 2) All'articolo 54 è aggiunta la seguente lettera m):
 «m) i criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro per la ripartizione dei quantitativi del limite di garanzia trasferiti verso un altro gruppo di varietà, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4».
- 3) La parte «VII Katerini e varietà simili» dell'allegato II è sostituita dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal raccolto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1999.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

—
 ALLEGATO

Gruppo di varietà secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 2075/92	Stato membro	Zone di produzione
«I. VII. Katerini e varietà simili	Grecia Italia	Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale orientale e Grecia continentale occidentale Lazio, Abruzzi, Campania, Basilicata e Puglia»

REGOLAMENTO (CE) N. 732/1999 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1999
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,
considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 689/1999 della Commissione ⁽³⁾;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.
⁽³⁾ GU L 87 del 31.3.1999, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9	6° term. 10
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-1,00	0	0	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	0	-10,00	-10,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	-10,00	-10,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	03	0	-25,00	-35,00	-35,00	-35,00	—	—
	02	0	0	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	-10,00	-10,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	04	0	0	0	0	0	—	—
	02	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Stati Uniti, Canada e Messico,
- 04 Svizzera, Liechtenstein e Slovenia.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1999

recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica

[notificata con il numero C(1999) 769]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/246/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 14 ter,
considerando che la decisione 91/42/CEE della Commissione⁽³⁾ stabilisce i criteri da seguire, mutatis mutandis, per la stesura dei piani di emergenza contro la peste suina classica;
considerando che alcuni Stati membri hanno presentato ai fini dell'approvazione piani di emergenza nazionali; che risulta dagli esami effettuati che tali piani soddisfano tutti i criteri stabiliti dalla decisione 91/42/CE e consentono il raggiungimento dell'obiettivo perseguito se applicati in modo efficace;
considerando che per garantire l'efficacia dei piani occorre esaminare gli scenari possibili ed effettuare simulazioni;
considerando che i piani di emergenza devono essere tenuti regolarmente aggiornati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica presentati dagli Stati membri di cui all'allegato I.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 21.1.1980, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 23 del 29.1.1991, pag. 29.

ALLEGATO

Austria
Belgio
Danimarca
Germania
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2742/98 della Commissione, del 16 dicembre 1998, che modifica l'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 348 del 23 dicembre 1998)

Allegato, pagina 13, settore «4. Alimenti composti a base di cereali per l'alimentazione degli animali», nota ⁽³⁾ a piè di pagina:

anziché: «... 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30)»,

leggi: «... 1104 (come tali e senza ricostituzione), ad esclusione della sottovoce 1104 30».

Rettifica del regolamento (CE) n. 652/1999 della Commissione, del 25 marzo 1999, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2850/98

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 82 del 26 marzo 1999)

A pagina 33, articolo 1:

anziché: «39 000 t»,

leggi: «38 000 t».

Rettifica della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 330 del 5 dicembre 1998)

Pagina 14, articolo 1, punto 1), nuovo articolo 2, lettera c), in fine:

anziché: «... al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente;»,

leggi: «... al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente e per garantire a questi ultimi un livello elevato di sicurezza;».

Rettifica dell'azione comune 1999/34/PESC, del 17 dicembre 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 9 del 15 gennaio 1999)

Pagina 2, articolo 2:

anziché: «... all'articolo 2 e su quelli stabiliti agli articoli 3 e 4 ...»,

leggi: «... all'articolo 3 e su quelli stabiliti agli articoli 4 e 5 ...».
